



STUDIO DALL'OSSO
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dr. Alberto Dall'Osso
Dott. Commercialista
Revisore Contabile

Dr. Giorgio Dall'Osso
Dott. Commercialista
Revisore Contabile

Ai

Clienti dello studio

Loro sedi

Nuova normativa circa la gestione delle dichiarazioni di intento. Gravi dubbi circa l'applicazione delle disposizioni.

----- O o O -----

Per effetto della entrata in vigore dell'art. 20 del D.Lgs. 21/11/2014 n. 175, che avverrà il prossimo 13 dicembre 2014, muterà, a far data dal 1 gennaio 2015 il comportamento da tenere a proposito delle dichiarazioni di intento.

La disposizione normativa citata prevede che “per le dichiarazioni di intento relative ad operazioni senza l'applicazione dell'imposta (IVA) da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015” si dovrà osservare le seguenti regole.

L'esportatore abituale che emette la dichiarazione di intento dovrà procedere a comunicare l'emissione all'Agenzia delle Entrate (ora è chi riceve la dichiarazione che deve adempiere a tale obbligo). L'Agenzia delle Entrate provvederà a pubblicare, sul suo sito, quanto ricevuto. Il fornitore dell'esportatore abituale, che ha ricevuto la dichiarazione di intento, provvederà a controllare, sul sito dell'Agenzia, se tale dichiarazione è stata veramente inviata alla stessa Agenzia. Solo dopo tale controllo il fornitore potrà provvedere ad emettere la fattura non imponibile IVA ex art. 8 c.1 lettera C. Questo nuovo procedimento sarà da seguire solo dopo la pubblicazione di apposito provvedimento che dovrà essere emanato dalla stessa Agenzia delle Entrate e che conterrà le istruzioni, le procedure ed i modelli da adottare. Prima di allora non sarà possibile operare in tale modo. L'Agenzia ha 90 giorni per procedere.

La legge, tuttavia, prevede che la nuova prassi dovrà essere attivata per le dichiarazioni di intento relative al 2015 che, proprio in questi giorni, come nei primi giorni di gennaio, verranno emesse in grande numero per fare sì che i fornitori procedano ad emettere fatture non imponibili per le forniture del 2015.

Quanto sopra determina che chi riceverà o ha già ricevuto dichiarazioni di intento relative all'anno 2015 non potrà provvedere a fatturare non imponibile IVA ex art. 8 c. 1 lettera C, perché non ha ancora la possibilità di verificare se il cliente ha inviato la dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate e lo stesso esportatore abituale non potrà procedere alla comunicazione perché non ci sono ancora le procedure per farlo.

Tale gravissima deficienza normativa rischia di bloccare il commercio fino a che l'Agenzia delle Entrate non provvederà a divulgare le istruzioni, le procedure, i modelli ed i software per le comunicazioni e i controlli delle stesse.

L'alternativa è ignorare, da parte del fornitore dell'esportatore abituale, la dichiarazione di intento ricevuta e fatturare con IVA per poi procedere con una nota di accredito solo dopo che il nuovo meccanismo sarà attivo.

Alcuni organi di stampa specializzata hanno avanzato la possibilità di continuare con il vecchio sistema fino a che non sia attivato il nuovo modo di procedere. Tale interpretazione, sicuramente pratica, è priva però di qualsiasi fondamento normativo e quindi priva di qualsiasi sicurezza operativa.

Si ricorda che le sanzioni in caso di emissione di fatture non imponibili ex art. 8 c. 1 lettera C, in assenza del corretto adempimento delle norme sulle dichiarazioni di intento, comporta gravi sanzioni in capo al fornitore dell'esportatore abituale.

Vale segnalare che tale nuova procedura era stata introdotta come "semplificazione al sistema".

Alla data odierna, in procinto dell'entrata in vigore del decreto 175/14 non risulta alcuna dichiarazione ufficiale volta a risolvere il problema. Sarà nostra cura aggiornare i nostri clienti a proposito di qualsiasi attesissimo provvedimento in merito.

Si rimane a disposizione per qualsiasi necessario chiarimento.

Imola, 11 dicembre 2014

STUDIO DALL'OSSO